

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2618}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROGGIANI, EVI, SIMIANI, CASU, FORATTINI, GIRELLI, PANDOLFO,
TONI RICCIARDI, DORI**

Istituzione di un sistema di deposito cauzionale per i contenitori monouso per bevande e delega al Governo per la disciplina della filiera di recupero

Presentata il 24 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge introduce, a livello nazionale, un sistema di deposito cauzionale (*deposit return system* — DRS) per i contenitori monouso per bevande, con l'obiettivo di incrementare i tassi di raccolta e di riciclo degli imballaggi nonché di ridurre la dispersione ambientale dei rifiuti.

L'iniziativa normativa si colloca nel solco degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, e in particolare dalla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, concernente la gestione dei rifiuti di imballaggio. Tali atti fissano obiettivi strin-

genti in materia di raccolta differenziata e riciclo degli imballaggi per bevande, imponendo agli Stati membri l'adozione di strumenti idonei a conseguire livelli di recupero progressivamente più elevati. La presente proposta di legge mira ad allineare l'Italia alle migliori pratiche europee in materia di gestione sostenibile degli imballaggi per bevande, introducendo uno strumento di comprovata efficacia per il conseguimento degli obiettivi ambientali ed economici fissati a livello europeo. L'adozione del sistema di deposito cauzionale, già sperimentato con successo in diversi Stati membri, costituisce un passaggio essenziale per la riduzione della dispersione dei rifiuti, il miglioramento dei tassi di riciclo e la promozione dell'economia circolare.

L'articolo 1 enunzia le finalità della legge. In particolare, viene fornita la definizione di « sistema di deposito cauzionale », sistema in base al quale il consumatore versa una cauzione all'atto dell'acquisto della bevanda confezionata, interamente rimborsabile alla restituzione dell'imballaggio vuoto, e di « contenitori monouso per bevande », imballaggi in plastica o in metallo destinati a contenere bevande, aventi capacità compresa tra 0,1 litri e 3 litri.

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione del sistema di deposito cauzionale previsto dalla proposta di legge, includendovi i contenitori monouso per bevande, come sopra definiti, in attuazione del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, con la sola esclusione delle bevande a base di latte e prodotti lattiero-caseari.

L'articolo 3 conferisce al Governo una delega legislativa per disciplinare l'istituzione del sistema di deposito cauzionale. La delega dovrà essere esercitata sulla base di principi e criteri direttivi che prevedono: il coordinamento normativo tra il nuovo sistema di deposito cauzionale e l'attuale regime di responsabilità estesa del produttore; il riconoscimento dei soggetti responsabili del sistema e delle regole economiche

e operative della filiera; l'introduzione di marchi identificativi uniformi da apporre sui contenitori; le modalità di raccolta, comprensive del rimborso al consumatore e dell'utilizzo facoltativo o obbligatorio di sistemi automatici (*reverse vending machines*), a seconda delle dimensioni degli esercizi commerciali; la determinazione dell'importo del deposito; l'istituzione di un regime sanzionatorio, con destinazione dei relativi proventi ai comuni per funzioni di controllo ambientale.

L'articolo 4 prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmetta annualmente alle Camere una relazione sui risultati conseguiti, sull'andamento dei tassi di raccolta e sulle eventuali criticità operative emerse nell'attuazione del sistema.

L'articolo 5 prevede una norma transitoria volta ad assicurare continuità nella raccolta dei contenitori in attesa della piena operatività della nuova filiera.

L'articolo 6 dispone che dall'attuazione della legge non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'istituzione e la realizzazione di un sistema nazionale di deposito cauzionale per i contenitori monouso per bevande, al fine di incrementare i tassi di raccolta e di riciclo degli imballaggi e di ridurre la dispersione ambientale di rifiuti, garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti definizioni:

a) « sistema di deposito cauzionale »: un sistema in base al quale il consumatore, all'atto dell'acquisto di una bevanda confezionata, versa una cauzione, interamente rimborsabile alla restituzione dell'imballaggio vuoto presso appositi punti di raccolta;

b) « contenitori monouso per bevande »: gli imballaggi in plastica e in metallo destinati a contenere bevande, aventi capacità compresa tra 0,1 litri e 3 litri.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il sistema di deposito cauzionale di cui alla presente legge si applica ai contenitori monouso per bevande, in attuazione del regolamento (UE) 2025/40, con la sola esclusione delle bevande a base di latte e prodotti lattiero-caseari.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina della filiera di recupero)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina per l'istituzione del sistema di deposito cauzionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire coerenza normativa e regolatoria nell'integrazione di un sistema di deposito cauzionale obbligatorio per i contenitori monouso per bevande all'interno dell'attuale regime di responsabilità estesa del produttore;

b) disciplinare il sistema di riconoscimento dei soggetti responsabili del sistema di deposito cauzionale;

c) prevedere che i soggetti aderenti alla filiera di recupero istituiscano appositi marchi identificativi da apporre sui contenitori soggetti a deposito cauzionale, recanti il simbolo del sistema e l'indicazione del relativo importo, in modo chiaro, uniforme e visibile, al fine di garantire la tracciabilità dei contenitori e incentivare la restituzione da parte dei consumatori;

d) stabilire che il soggetto responsabile del sistema di deposito cauzionale definisca, nel rispetto dei criteri di trasparenza e proporzionalità, le modalità di regolazione dei rapporti economici e operativi tra i soggetti aderenti alla filiera e di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla cessione dei contenitori destinati al recupero e al riciclaggio;

e) prevedere che i titolari dei punti di vendita o di somministrazione di bevande, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense aziendali e istituzionali, i ristoranti e le strutture analoghe, nonché degli esercizi commerciali in cui avviene la somministrazione o la distribuzione di bevande provvedano alla raccolta dei contenitori vuoti restituiti dai consumatori e assicurino il rimborso dell'importo del deposito cauzionale versato;

f) favorire l'adozione, da parte dei rivenditori di bevande, anche su richiesta del soggetto responsabile del sistema di deposito cauzionale, di sistemi automatici di raccolta dei contenitori, da collocare all'interno di spazi idonei e conformi alle normative vigenti, al fine di agevolare la restituzione e migliorare l'efficienza del sistema;

g) prevedere che i consumatori possano restituire i contenitori soggetti a deposito cauzionale presso gli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati o presso altri punti di vendita che distribuiscono prodotti analoghi, ottenendo in cambio l'importo del deposito versato oppure, a loro scelta, un buono o titolo d'acquisto, anche digitale, di valore equivalente;

h) prevedere che gli esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati garantiscano la disponibilità di punti per la raccolta dei contenitori restituiti, a gestione manuale o automatica, e che gli esercizi commerciali con superficie inferiore a 200 metri quadrati possano aderire su base volontaria;

i) stabilire l'importo del deposito cauzionale per ogni tipologia di contenitore;

l) introdurre un sistema sanzionatorio amministrativo a carico dei soggetti obbligati all'adesione al sistema di deposito cauzionale, in caso di mancato adempimento, prevedendo che i proventi delle sanzioni pecuniarie siano devoluti ai comuni per essere destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del

made in Italy, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di ciascun decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente disposizioni non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla trasmissione; decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, quest'ultima è prorogata di tre mesi. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti

legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stan- zino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'ambiente e della si- curezza energetica trasmette annualmente alle Camere una relazione sui risultati con- seguiti, sull'andamento dei tassi di raccolta e sulle eventuali criticità riscontrate nel- l'attuazione del sistema di deposito cauzio- nale. Nella prima relazione trasmessa alle Camere si dà conto anche delle eventuali problematiche e dei potenziali benefici am- bientali derivanti dall'inclusione dei conte- nitori monouso per bevande in vetro e cartone tra quelli soggetti al sistema di deposito cauzionale, indicando, se del caso, le relative procedure e modalità di appli- cazione.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'istituzione della fi- liera di recupero di cui all'articolo 3, con- tinuano ad applicarsi i sistemi per la rac- colta di contenitori di bevande esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con uno o più provvedi- menti, definisce i necessari interventi di regolazione dei corrispettivi riconosciuti ai gestori dei servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti di imballaggio, in considerazione delle modifiche al perimetro degli affida- menti derivanti dall'attuazione del sistema di deposito cauzionale di cui alla presente legge.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

